SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma **Anno 138° — Numero 244**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1996.

Accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla ditta Calzature SICA S.a.s. di Andreotti Gianni e C. contro il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché nei confronti di Patelli dott. Tullio - Farmacia e Beretta Maria Teresa per l'annullamento delle disposizioni di cui all'art. 63, commi 8 e 9, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché di ogni atto comunque connesso, presupposto e conseguente a quello impugnato (RI/1005).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso straordinario proposto dalla ditta Calzature SICA S.a.s. di Andreotti Gianni e C. contro il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché nei confronti di Patelli dott. Tullio - Farmacia e Beretta Maria Teresa per l'annullamento delle disposizioni di cui all'art. 63, commi 8 e 9, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché di ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente a quello impugnato;

Vista la legge 11 giugno 1971, n, 426, concernente la nuova disciplina del commercio;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, contenente norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Udito il parere n. 1654/94 espresso dal Consiglio di Stato - sezione III, nell'adunanza del 2 maggio 1995 il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il ricorso straordinario di cui alle premesse è accolto e, per l'effetto, sono annullati i commi 8 e 9 dell'art. 63 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1996

SCÀLFARO

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CONSIGLIO DI STATO

Adunanza della sezione terza - 2 maggio 1995

LA SEZIONE

Vista la relazione ministeriale n. 192286 del 6 dicembre 1994;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Esaminati gli atti e udito il relatore;

Premesso.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la relazione indicata in premessa, riferisce in ordine al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla ditta Calzature SICA S.a.s. di Andreotti Gianni e C.

Il ricorso ha ad oggetto l'art. 63, commi 8 e 9, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, recante: «Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n, 426, sulla disciplina del commercio e gli atti connessi, presupposti e conseguenti.

Il Ministero riferente precisa che la ditta ricorrente è titolare di un'autorizzazione amministrativa per il commercio in punto fisso di calzature ed articoli in pelle.

Considerato.

I. La Sezione, preliminarmente, rileva l'ingiustificato ritardo con cui la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, Divisione II, ha trasmesso al Consiglio di Stato il ricorso, gli atti e i documenti relativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, n. 1199.

II. Quale motivo di gravame, articolato in distinti capi, si deduce «violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2, 5, 12, 24 e 45 della legge 11 giugno 1971, n. 426, eccesso di potere per carenza assoluta di presupposto; contraddittorietà ed illogicità grave e manifesta; sviamento di potere».

Sul piano giuridico si sostiene l'assoluta illegittimità della «deroga» prevista dall'art. 63, commi 8 e 9 del decreto ministeriale n. 375 del 1988, in relazione al regime autorizzatorio sancito in generale dalla legge fondamentale sulla disciplina del commercio n. 426 del 1971.

La Sezione ritiene la censura esatta in punto di diritto.

Sul piano giuridico generale occorre considerare che il decreto ministeriale n. 375 del 1988 è un regolamento di esecuzione della legge n. 426 del 1971.

La legittimità del potere regolamentare, derivante dall'art. 41 della legge n. 426 del 1971, è stata attestata dalla Corte costituzionale con la sentenza 29 marzo 1989, n. 165.

Quale regolamento ministeriale d'esecuzione, ai sensi dell'art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale, esso non può contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi (Cons. 13 gennaio 1981, n. 296; Cons. 5 febbraio 1975, n. 427; Cons. 24 luglio 1971, n. 2479).

De iure condito, l'art. 63 del decreto ministeriale n. 375 del 1988:

a) comma 8, consente ai titolari di un'autorizzazione per la categoria merceologica «articoli sanitari» la vendita dei prodotti indicati nell'art. 57, comma 9;

b) comma 9, consente ai farmacisti la vendita dei prodotti indicati nell'art. 57, comma 9, previa autorizzazione ed iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.

Le norme regolamentari sono in contrasto con gli articoli 4 delle disposizioni sulla legge in generale e 1, 24, 25 e 45, n. 2, della legge n. 426 del 1971.

I principii fondamentali per la disciplina del commercio, dettati dalla legge n. 426 del 1971, si sostanziano:

a) ex art. 1, nell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio;

b) ex articoli 24 ss., nell'obbligo dell'autorizzazione amministrativa.

Sub specie iuris, l'art. 63, commi 8 e 9, delinea un regime di deroga rispetto ai principii fondamentali stabiliti *ex lege*, non legittimato dalla legge n. 426 del 1971.

Il decreto ministeriale n. 375 del 1988 è un regolamento ministeriale d'attuazione della legge sulla disciplina del commercio: l'art. 41 della legge n. 426 del 1971 legittima il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'emanazione di un «regolamento di esecuzione».

Per converso, non è un «regolamento delegato» che, *ex* art. 17, n. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è legittimato ad abrogare o modificare le leggi ordinarie vigenti.

L'art. 63, commi 8 e 9, del decreto ministeriale n. 375 del 1988, è illegittimo atteso che contiene norme contrarie alle disposizioni di legge.

In particolare, nel contesto di un indefinito regime transitorio, introduce nell'ordinamento positivo un regime di illegittima deroga rispetto ai principii dettati dalla legge n. 426 del 1971.

Sul punto, assume giuridica rilevanza l'art. 57, comma 9, del decreto ministeriale n. 375 del 1988, che esclude dalla categoria merceologica degli «articoli sanitari» le «calzature, i giocattoli, gli articoli di vestiario, gli articoli di profumeria ed i cosmetici».

La norma regolamentare è da interpretare in aderenza al disposto dell'art. 45, n. 2, della legge n. 426 del 1971.

L'inapplicabilità della legge fondamentale sulla disciplina del commercio riguarda le farmacie «quando vendono esclusivamente prodotti farmaceutici o specialità medicinali».

Ex adverso, la normativa non è interpretabile nel senso che l'esclusione dalla categoria merceologica degli «articoli sanitari» di determinate merci legittima la disapplicazione dei principii sanciti dalla legge n. 426 del 1971.

Sul punto è da rimarcare che, nell'ambito del potere di disapplicazione del giudice ordinario, *ex* art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*, l'art. 57 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, contenente un analogo regime di deroga, era stato dichiarato illegittimo nella giurisprudenza di legittimità (Cons. 21 ottobre 1988, n. 5713; Cons. 30 maggio 1988, numeri 3679 - 3689).

Inoltre, è stato ribadito il principio dell'autorizzazione amministrativa, con riguardo a beni classificabili nell'ambito dei presidi medico-chirurgici (Cons. 19 gennaio 1985, n. 138; Cons. 7 marzo 1984, n. 1574).

La *regula iuris* stabilita dall'art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale è stata confermata chiaramente dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'art. 17, n. 3, ribadendo l'obbligo di rispettare gli atti aventi forza e valore di legge, specifica che i regolamenti di esecuzione non devono contenere norme contrarie ai regolamenti governativi.

III. Nondimeno, nella fattispecie in esame la Sezione riscontra un grave eccesso di potere per violazione dei principii del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione, *ex* art. 97 della Costituzione e 1 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Invero, l'amministrazione ha esercitato il potere regolamentare in forma distorta, atteso che ha violato i principii essenziali dettati dalla legge sulla disciplina del commercio.

Il regime di deroga, adottato *contra legem*, fonte di una disciplina non imparziale, costituisce causa ostativa al buon andamento dell'azione amministrativa.

L'incertezza della disciplina regolamentare, la violazione della *par condicio* e l'illogicità assoluta dell'art. 63, commi 8 e 9, si risolvono in un vizio di legittimità dell'azione amministrativa consistente nel grave eccesso di potere.

IV. La fondatezza degli esposti motivi di gravame esime la Sezione da una pronuncia specifica sull'ulteriore motivo di ricorso, indicato *sub* 3).

V. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento dell'art. 375 del 1988 e degli atti presupposti, connessi e conseguenziali, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

L'annullamento opera *ex tunc* con effetto su tutte le fattispecie concrete riconducibili alla previsione della norma regolamentare caducata (Cons. Stato, Sez. IV, 7 luglio 1981, n. 386; Cons. Stato, Sez. IV, 17 novembre 1987, n. 659).

L'amministrazione, sussistendo la necessità di adottare ulteriori provvedimenti, ritenuta la natura giuridica regolamentare del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, è tenuta a rispettare la procedura prevista dall'art. 17, n. 3, della legge n. 400 del 1988.

P. Q. M.

esprime parere che il ricorso straordinario debba essere accolto.

Per estratto dal verbale
Il segretario della Sezione
LOLLOBRIGIDA

Visto
Il presidente della Sezione
SPERLICCHIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il D.M. 4 agosto 1988, n. 375, reca: «Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio». Si trascrive il testo dei commi 8 e 9 del relativo art. 63:

«8. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 giugno 1986 vendevano, in base ad un'autorizzazione rilasciata per la categoria merceologica "articoli sanitari", anche prodotti compresi fra quelli indicati nell'art. 57, comma 8 [*recte:* comma 9, *n.d.r.*], del presente decreto sono autorizzati a continuarne la vendita.

9. I titolari delle imprese di cui all'art. 45, n. 2, della legge, che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 giugno 1986 vendevano come "articoli sanitari" prodotti compresi fra quelli indicati nell'art. 57, comma 8 [*recte:* comma 9, *n.d.r.*], del presente decreto, senza avere la prescritta autorizzazione commerciale, debbono chiederla unitamente all'iscrizione nel registro di cui alla legge entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ed hanno diritto ad ottenerle, purché posseggano i requisiti di cui all'art. 7 di tale legge. L'autorizzazione è limitata ai soli prodotti che erano posti in vendita».

97A8227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Nomina del commissario straordinario del Governo per l'immigrazione da Paesi extracomunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1995 con il quale è stato nominato, per un periodo di tre anni, il commissario straordinario del Governo per l'immigrazione, al fine di affrontare in modo coordinato ed organico i problemi derivanti dall'immigrazione nel nostro Paese e di sviluppare la collaborazione tra le amministrazioni dello Stato, regioni, province e comuni, nonché con gli enti pubblici e privati, associazioni di volontariato e di rappresentanza degli immigrati;

Visto il proprio decreto in data 14 agosto 1996 con il quale il prefetto di prima classe dott. Corrado Scivoletto è stato nominato commissario straordinario del Governo per l'immigrazione da Paesi extracomunitari;

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1997, con la quale è stato conferito al dottor Giovanni Troiani, prefetto di prima classe, l'incarico di commissario straordinario del Governo per l'immigrazione da Paesi extracomunitari, nella considerazione del perdurante interesse dello Stato a che le funzioni di cui al citato decreto 5 gennaio 1995 vengano disimpegnate per il tramite di un commissario straordinario del Governo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prefetto di prima classe dott. Giovanni Troiani è nominato a decorrere dal 1° agosto 1997 commissario straordinario del Governo per l'immigrazione da Paesi extracomunitari, con i medesimi poteri e modalità, anche temporali, indicati nel decreto del 5 gennaio 1995, nelle premesse citato.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 311

97A8266

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1997.

Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel territorio del comune di Niscemi, colpito da eccezionali avversità atmosferiche il 12 ottobre 1997.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il giorno 12 ottobre 1997 eccezionali avversità atmosferiche, con conseguenti diffusi dissesti idrogeologici e movimenti franosi, hanno colpito il territorio del comune di Niscemi (Caltanissetta);

Considerato che l'evento calamitoso ha determinato la distruzione ed il danneggiamento di edifici pubblici e privati, ingenti danni alle infrastrutture ed ha costretto una parte della popolazione all'abbandono di civili abitazioni;

Considerato, altresì, che la natura dell'evento e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari e urgenti;

Ritenuta l'esigenza di fronteggiare tale situazione di emergenza determinandone la durata e l'estensione territoriale;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, nella riunione del 14 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 1998 lo stato di emergenza nel territorio del comune di Niscemi (Caltanissetta) colpito dall'evento calamitoso di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

97A8306

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 1° ottobre 1997.

Decadenza dai benefici concessi al Consorzio Tirrenia per la realizzazione del progetto «Sistema progetti sviluppo area Cosmopolitan-Pisorno».

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1997, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1997, registro n. 1, foglio n. 67, con il quale il dott. Stefano Landi è stato nominato capo del Dipartimento del turismo;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, recante: «Interventi urgenti a favore dell'economia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1994 recante: «Approvazione dei progetti a carattere nazionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche»;

Vista la convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa il 6 giugno 1995, relativa all'attuazione del progetto denominato «Sistema progetti sviluppo area Cosmopolitan-Pisorno», ed approvata con decreto 25 ottobre 1995;

Considerato che, ai sensi della convenzione, il concessionario Consorzio Tirrenia avrebbe dovuto realizzare e gestire l'anzidetto progetto almeno per la durata decennale del relativo vincolo di destinazione;

Visto in particolare l'art. 16 della detta convenzione recante «Decadenza»;

Vista la nota del curatore fallimentare del 3 giugno 1997 che ha comunicato il fallimento del Consorzio Tirrenia dichiarato dal tribunale di Pisa con sentenza del 22 maggio 1997;

Vista la domanda di ammissione al passivo fallimentare presentata dallo scrivente Dipartimento in data 16 giugno 1997;

Considerato che l'intervenuto fallimento non consentirà l'ultimazione delle opere per le quali è stato concesso il finanziamento statale, con conseguente pregiudizio anche per la gestione della struttura finanziata;

Vista la nota dell'Avvocatura generale dello Stato del 4 luglio 1997 nella quale si esprime l'avviso che l'assoggettamento del concessionario a fallimento comporterebbe l'applicabilità dell'art. 16 della convenzione, considerata l'impossibilità a completare l'intervento e la insoddisfazione del pubblico interesse posto a base della concessione;

Vista la nota del 18 agosto 1997 con la quale si dà notizia al concessionario che viene disposta la procedura di decadenza;

Vista la comunicazione del curatore fallimentare del 1° ottobre 1997;

Ritenuto che l'intervenuto fallimento rende superfluo il periodo di quattro mesi per l'eliminazione delle inadempienze previsto in convenzione;

Decreta:

Articolo unico

Il Consorzio Tirrenia è dichiarato decaduto dai benefici concessi ai sensi della legge n. 237/1993 con tutti i conseguenti obblighi convenzionale e legali.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 1° ottobre 1997

Il capo dipartimento: LANDI

97A8267

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 ottobre 1997.

Integrazioni e modificazioni all'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 di disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania e dagli eventi sismici degli anni 1984, 1985, 1986 nei comuni della Sicilia orientale. (Ordinanza n. 2695).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministero dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Vista l'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1987;

Ritenuto di dover regolamentare la ripartizione dei fondi assegnati parzialmente dal Dipartimento della protezione civile rispetto alle richieste avanzate dai comuni;

Considerato che si rende necessario ed urgente intervenire sugli edifici puntellati e/o parzialmente demoliti che richiedono urgenti riparazioni e per quelli gravemente danneggiati ricadenti nei comuni la cui intensità macrosismica è pari al 7° grado in scala M.C.S. al fine di eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità, già inclusi nella priorità *B*, di cui all'art. 9, comma 14, dell'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987;

Ritenuto di dover destinare per i predetti edifici una aliquota dei finanziamenti disponibili per gli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto di cui al titolo al fine di eliminare il pericolo incombente;

Visto l'art. 8 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante disposizioni per il completamento degli interventi di recupero edilizio e ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici degli anni 1984, 1985 e 1986 nella Sicilia orientale;

Visto l'art. 20 dell'ordinanza n. 2414 del 18 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 1995;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;

Vista la nota n. 12326 dell'11 settembre 1997 con la quale il comune di Zafferana Etnea (Catania) chiede la proroga di due anni dei termini di cui all'art. 20 della citata ordinanza n. 2414 del 18 settembre 1995 in relazione alle ultime assegnazioni dei fondi di cui alla citata legge n. 228/1997;

Ravvisata l'opportunità di aderire a quanto chiesto dal comune di Zafferana Etnea per accelerare il completamento degli interventi;

Su proposta del Sottosegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Le risorse finanziarie, assegnate parzialmente dal Dipartimento della protezione civile rispetto alle richieste avanzate dai comuni colpiti dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania e dal sisma del 1984, 1985 e 1986 della Sicilia orientale dovranno essere ripartite dagli stessi comuni fra i casi più urgenti ed ove necessario anche in misura ridotta, rispetto ai limiti di contributo previsti dall'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, tale da consentire ai beneficiari la realizzazione degli interventi di carattere strutturale urgenti necessari per la messa in sicurezza dell'edificio.

2. I beneficiari a cui è stato concesso il contributo in misura ridotta potranno, a domanda, procedere al completamento dei lavori, anticipando la differenza fra il contributo concesso e l'anticipazione erogata dal comune.

3. I comuni dovranno destinare i successivi contributi che verranno assegnati fino ad un limite massimo del 50% del loro ammontare complessivo ai soggetti che hanno usufruito del contributo ridotto con priorità per quelli che hanno anticipato la differenza.

4. I beneficiari che faranno richiesta di procedere al completamento dei lavori anticipando le spese, e ai quali sarà successivamente corrisposta la rimanente parte del contributo di cui al comma precedente non potranno richiedere l'aggiornamento dei prezzi e gli interessi sulle somme anticipate.

Art. 2.

1. Nei comuni di cui all'art. 1 per eliminare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, gli edifici puntellati e/o parzialmente demoliti che richiedono urgenti riparazioni, e quelli gravemente danneggiati ricadenti nei comuni la cui intensità macrosismica è stata pari al 7° grado in scala M.C.S., già inclusi in priorità *B*, ai sensi dell'art. 9, comma 14, dell'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, vengono equiparati a quelli di cui alla priorità *A* una volta completati gli interventi ricompresi in tale priorità.

2. Agli interventi sugli edifici di cui al comma precedente sono destinate, nella misura massima del 20% delle disponibilità, le risorse finanziarie per la riparazione e ricostruzione delle opere danneggiate dal sisma del 7 e 11 maggio 1987 che verranno ripartite dal Dipartimento della protezione civile.

3. Al fine di cui al precedente comma 1 i comuni interessati individuano gli interventi ritenuti prioritari sulla base dell'accertamento effettuato dall'ufficio tecnico comunale confermato dall'ufficio regionale del genio civile circa la sussistenza dei requisiti di cui allo stesso comma.

Art. 3.

1. Il termine di cui all'art. 20 dell'ordinanza n. 2414 del 18 settembre 1995 viene prorogato di anni due.

L'onere conseguente graverà sulla assegnazione dei fondi di cui all'art. 8, comma 6, della legge n. 433 del 31 dicembre 1991, integrato con l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con la legge 16 luglio 1997, n. 228.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A8228

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 23 settembre 1997.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte d'appello di Venezia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note n. 2264/3/PD in data 11 giugno 1997 del presidente della corte d'appello di Venezia e n. 246 in data 10 luglio 1997 del dirigente dell'ufficio NEP presso detta corte, con le quali si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte d'appello di Venezia non è stato in grado di funzionare il giorno 8 luglio 1997 a causa dello stato di agitazione del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte d'appello di Venezia il giorno 8 luglio 1997, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 settembre 1997

p. *Il Ministro:* MIRONE

97A8229

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 ottobre 1997.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, in Alessandria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria;

Vista la delibera del 18 settembre 1997, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 2 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 2 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1997

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 2.

Comma 1.

Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Alessandria, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori dell'istruzione e cultura, dell'arte, della sanità *e della promozione dello sviluppo economico e sociale,* nonché mantenendo le finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

(Omissis).

97A8230

DECRETO 9 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Prato, in Prato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Prato, con sede in Prato;

Viste le delibere del 13 novembre 1996 e 9 giugno 1997 con le quali il consiglio di amministrazione della Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 1, 3, 4, 6, 9, 10, 17,19, 23, 26, 27 e 31 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 3, 4, 6, 9, 10, 17, 19, 23, 26, 27 e 31 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Prato, con sede in Prato, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1997

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 1.

Costituzione e denominazione - Norme applicabili

(Omissis).

Comma 3.

In seguito al progetto di ristrutturazione del Monte dei Paschi di Siena, approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 8 agosto 1995, l'Ente *ha ceduto*, in data 12 ottobre 1995, alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., l'intero pacchetto azionario corrispondente alla partecipazione nella società conferitaria e, quindi, *ha partecipato* alla costituzione, avvenuta il 30 ottobre 1995 con atto notaio Sordi di Prato, di una nuova banca denominata Cariprato - Cassa di risparmio di Prato S.p.a., assumendo una partecipazione pari al 21%.

Art. 3.

Scopi ed attività

Comma 1.

L'Ente, nella continuità degli scopi originari della Cassa di risparmio, indicata all'art. 1, persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale con preminente riguardo ai settori della ricerca scientifica, della tutela dell'ambiente, della sanità, dell'istruzione, dell'arte e della cultura; potrà inoltre perseguire finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. *L'Ente, in tal modo, si propone di contribuire allo* sviluppo economico, sociale e culturale del territorio in cui opera.

(Omissis).

Comma 3.

L'Ente può promuovere ed effettuare il coordinamento di altri enti aventi analoghe *finalità* e raccordare con gli stessi la propria attività, anche attraverso partecipazioni ad istituzioni ed organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali.

(Omissis).

Art. 4.

Patrimonio

Comma 1.

Il patrimonio dell'Ente si è costituito inizialmente con la partecipazione nella società di cui al *comma 3* del precedente art. 1, come risulta dalla delibera di conferimento assunta in data 22 maggio 1992. Esso di norma si incrementa per effetto di:

a) *accantonamento a riserva se necessario per la salvaguardia nel tempo del valore del patrimonio;*

b) *fondi patrimoniali a fronte di liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed espressamente destinate ad accrescimento del patrimonio.*

Comma 2.

L'Ente amministra il suo patrimonio con criteri di economicità e destina i relativi proventi, detratte le spese di funzionamento, eventuali accantonamenti prudenziali e, fermo restando quanto previsto dai successivi *commi 4 e 5*, al conseguimento dei propri scopi.

Comma 3.

L'Ente può destinare per un periodo di tempo prestabilito taluni beni facenti parte del proprio patrimonio ed i relativi proventi a specifiche finalità, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, anche con separate gestioni, nei casi di cui al *comma 1* lettera *b)* del presente articolo.

Comma 4.

L'Ente, non avendo il controllo della società partecipata, potrà, a giudizio del consiglio di amministrazione, accantonare ad apposita riserva, finalizzata ad aumenti del capitale della società partecipata, una quota dei dividendi derivanti dalla partecipazione nella società di cui all'art. 3 comma 6, *in misura non superiore al 10%.* Tale riserva può essere investita in titoli emessi dalla medesima società partecipata e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

(Omissis).

Comma 6.

I proventi straordinari, ove non siano destinati alla riserva di cui *al comma 4 del presente articolo*, ovvero a finalità gestionali dell'Ente, sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte ed alla sanità.

(Omissis).

Art. 6.

Soci

(Omissis).

Comma 4.

Non possono essere nominati soci i dipendenti dell'Ente e delle società partecipate dall'Ente stesso facenti parte del *Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena.*

Art. 9.

Designazione dei soci

Comma 1.

Agli enti, di seguito elencati, spetta il diritto di designare soci dell'Ente nel numero riportato a fianco di ciascuno di essi; le persone designate devono essere in possesso dei requisiti indicati dall'art 6.

ENTI LOCALI TERRITORIALI.

n. 2 dalla provincia di Prato;

n. 3 dal comune di Prato;

n. 1 dal comune di Calenzano;

n. 1 dal comune di Campi Bisenzio;

n. 1 dal comune di Carmignano;

n. 1 dal comune di Montemurlo;

n. 1 dal comune di Poggio a Caiano;

n. 1 dal comune di Vaiano;

n. 1 dai comuni di Vernio e Cantagallo, congiuntamente tra loro.

ENTI ORGANISMI ECONOMICO-PROFESSIONALI.

n. 5 dall'Unione industriale Pratese;

n. 1 *dall'Unione dei commercianti di Prato - Commercio - Turismo - Servizi;*

n. 1 *dalla Confesercenti provinciale di Prato;*

n. 1 *dalla Confartigianato di Prato;*

n. 1 *dalla CNA artigianato pratese;*

n. 1 dai Distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato fra gli esercenti la professione nell'area;

n. 1 dall'Ordine degli avvocati e procuratori di Prato;

n. 1 *dall'Ordine dei dottori commercialisti di Prato;*

n. 1 *dal Collegio dei ragionieri e periti commerciali di Prato;*

n. 2 dall'Ordine degli architetti, dall'Ordine degli ingegneri e *dal Collegio dei geometri* della provincia di Prato, congiuntamente tra loro;

n. 1 dall'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri e dall'Ordine dei farmacisti, congiuntamente tra loro;

n. 2 *dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Prato.*

ISTITUZIONI CULTURALI.

(Omissis).

(Omissis).

Art. 10.

Cause di decadenza e motivi di incompatibilità

(Omissis).

Comma 4.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata *dal consiglio di amministrazione nelle ipotesi previste dal comma 2 del presente articolo,* mentre nell'ipotesi di cui al *comma 3* delibera l'assemblea, su proposta del consiglio, o di almeno un decimo dei soci con la maggioranza dei due terzi dei votanti. I soci dichiarati decaduti non possono essere rinominati nei successivi dieci anni. La qualità di socio si perde anche per dimissioni, che hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione.

Art. 17.

Validità delle deliberazioni

(Omissis).

Comma 2.

Debbono essere adottate a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti l'elezione e la decadenza dei soci *e dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.* In tali casi il presidente nomina tra i soci presenti tre scrutatori.

(Omissis).

Art. 19.

Consiglio di amministrazione

(Omissis).

Comma 2.

Il presidente ed il vice presidente vengono eletti dal consiglio di amministrazione *nella sua prima riunione* fra i propri componenti, il cui mandato non sia scaduto; durano in carica *quattro esercizi e non sono eleggibili consecutivamente per più di due mandati.*

(Omissis).

Comma 4.

Non possono essere eletti consiglieri coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti.

Comma 5.

I consiglieri vengono eletti secondo i criteri di professionalità e competenza, ...*(omissis).*

Comma 6.

I membri eletti in sostituzione di coloro ..... *(omissis).*

Comma 7.

Il consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del consigliere che abbia perso la qualità di socio ai sensi dell'art. 10 *commi 2 e 3,* ovvero che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.

Art. 23.

Modalità di convocazione e di svolgimento delle adunanze

Comma 1.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno *otto giorni* prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio e il collegio dei revisori.

(Omissis).

Art. 26.

Collegio dei revisori

(Omissis).

Comma 2.

I revisori sono nominati dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per la nomina degli amministratori. *Uno dei componenti* il collegio deve essere iscritto nel *registro dei revisori contabili.*

Assume la presidenza del collegio il componente iscritto *nel registro dei revisori contabili*; in caso di pluralità di iscritti, il più anziano in carica e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

(Omissis).

Comma 4.

La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di sindaco della società partecipata o delle società facenti parte del gruppo *bancario*.

Comma 5.

I revisori restano in carica per la durata di tre esercizi e sono liberamente rieleggibili.

(Omissis).

Art. 27.

Pluralità di cariche e cumulo di compensi

Il presidente, il vice presidente, i consiglieri e i revisori dell'Ente, oltre a tali cariche, possono ricoprire contemporaneamente cariche in organi amministrativi e di controllo della società di cui al comma 7 dell'art. 3 e in non più di tre altre società od enti partecipati direttamente o indirettamente da queste ultime o dall'Ente stesso; l'assunzione di tali cariche deve essere comunque autorizzata dal consiglio di amministrazione.

Art. 31.

Disposizioni transitorie

Comma 1.

I soci della Cassa di risparmio di Prato alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 20 novembre 1990 n. 356 conservano la qualità di socio dell'Ente Cassa di risparmio di Prato con i limiti di tempo loro propri.

Comma 2.

Alla data del 24 febbraio 1998, scadenza dei mandati del presidente e del vice presidente nominati con decreti del Ministro del tesoro del 25 febbraio 1993, il consiglio di amministrazione procederà alla nomina del presidente e del vice presidente e ne fisserà la scadenza del mandato al 30 settembre 2000. Ciò al fine di far coincidere la durata delle predette cariche con la scadenza del consiglio in carica nello stesso periodo.

97A8231

DECRETO 9 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano, in Fossano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano;

Vista la delibera del 15 luglio 1997, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14 e 16 dello statuto, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione del terzo ed ottavo comma dell'art. 7 e del secondo e quarto comma dell'art. 16 dello statuto medesimo;

Considerato che le modifiche degli articoli 5, comma 1, e 14, comma 5, in quanto non in linea con le indicazioni della lettera-circolare del Ministro del tesoro del 15 settembre 1995, non possono essere approvate;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 3, 7, 8, 9, 11 e 16 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione del terzo ed ottavo comma dell'art. 7 e del secondo e quarto comma dell'art. 16 dello statuto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1997

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 3.

(Omissis).

Comma 5.

La Fondazione può assumere, in seguito a lasciti e donazioni, la gestione di patrimoni finalizzati a specifiche destinazioni culturali e sociali.

(Omissis).

Art. 7.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione è composto *dai consiglieri così nominati:*

a) *due dalla amministrazione comunale di Fossano, scelti fra cittadini residenti a Fossano da almeno un triennio;*

b) *uno dalla amministrazione comunale di Centallo;*

c) *uno dalla amministrazione comunale di Trinità;*

d) *uno dalla amministrazione comunale di Cervere;*

e) *uno dalla amministrazione provinciale di Cuneo scelto tra i cittadini residenti a Fossano da almeno un triennio;*

f) *uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo scelto tra cittadini esponenti del mondo economico;*

g) *da due a quattro, su proposta del presidente, mediante cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, di cui almeno due membri espressione degli interessi connessi ai settori di intervento di volta in volta individuati dal consiglio di amministrazione.*

(Omissis).

Comma 9 (ex 11).

Non possono ricoprire la carica di consigliere o decadono dalla stessa:

a) *coloro che, in qualsiasi momento, perdono i requisiti previsti dal presente statuto;*

b) *il coniuge, i parenti e gli affini fino al 3° grado incluso dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale,*

c) *coloro che abbiano causato danni o perdite alla Fondazione o alla società conferitaria, abbiano vertenze con essa o che perdano la cittadinanza italiana;*

d) *i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria, di altre società collegate o controllate dalla Fondazione o dalla stessa società conferitaria, nonché il coniuge di detti dipendenti, i parenti e gli affini fino al 3° grado incluso;*

e) *gli amministratori ed i dipendenti di aziende di credito o di società collegate o controllate da quest'ultime;*

f) *gli amministratori o dirigenti di enti ai quali è attribuito il diritto di nomina.*

Comma 10.

I soggetti indicati alle lettere e) *ed* f) *non incorrono nell'incompatibilità qualora questa sia cessata sei mesi prima della nomina ad amministratore.*

Comma 11 (ex 12).

Ciascun membro del consiglio di amministrazione non può assumere cariche di amministratore o di sindaco ... *(omissis).*

Art. 8.

Comma 1.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica *cinque* anni e possono essere confermati.

(Omissis).

Art. 9.

(Omissis).

Comma 2.

Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente, a chi ne fa le veci, al personale dipendente o al personale distaccato di cui al *penultimo* comma dell'art. 4, il compimento di atti di ordinaria amministrazione determinandone i limiti.

(Omissis).

Art. 11.

(Omissis).

Comma 7.

Il presidente, almeno sessanta giorni prima della scadenza della carica dei singoli componenti il consiglio, provvede a darne comunicazione all'ente o all'organo cui spetta procedere alla nomina.

Art. 16.

Comma 1.

I consiglieri in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data, compatibilmente con la previsione di cui all'*ottavo* comma dell'art. 7. *I consiglieri nominati successivamente alla data di deliberazione delle modifiche del presente statuto durano in carica per il periodo di cui all'art. 8, comma 1.*

Comma 2 (ex 3).

Gli amministratori che, alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, si trovano in una causa di incompatibilità di cui all'art. 7, *comma 9, lettera f)*, restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

97A8232

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1997.

Autorizzazione alla società «C.A.A.F. - Centro autorizzato di assistenza fiscale A.P.A.C.-C.L.A.A.I. S.r.l.», in Padova, ad esercitare attività di assistenza fiscale ed iscrizione della stessa all'albo dei C.A.A.F. imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 27 agosto 1993 con il quale la «A.P.A.C. - Associazione provinciale artigiani commercianti/C.L.A.A.I.» e la «A.L.A.R. - Associazione lavoratori autonomi riuniti/ C.L.A.A.I.», quali organizzazioni territoriali aderenti alla «Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane - C.L.A.A.I.», sono state autorizzate a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Vista l'istanza presentata in data 24 luglio 1997, con la quale il «C.A.A.F. - Centro autorizzato di assistenza fiscale A.P.A.C.-C.L.A.A.I. S.r.l.», costituito dalle predette organizzazioni, legalmente rappresentato dal sig. Ruggero Go, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 21 febbraio 1994 a rogito notaio avv. Pierino Rocchi (n. 64526 di repertorio e n. 10354 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la «Liguria - Società di assicurazione S.p.a.»;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di oltre trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «C.A.A.F. - Centro autorizzato di assistenza fiscale A.P.A.C.-C.L.A.A.I. S.r.l.» al quale sono stati allegati i relativi atti d'impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «C.A.A.F. - Centro autorizzato di assistenza fiscale A.P.A.C.-C.L.A.A.I. S.r.l.», con sede in Padova, via G.B. Tiepolo n. 26, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni.

La predetta società è iscritta al n. 0038 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A8268

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 24 settembre 1997.

Istituzione del diploma universitario per infermiere.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1996;

Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 1° ottobre 1996;

Vista la delibera del senato accademico del 1° agosto 1997;

Considerata l'urgenza di attivare il diploma universitario per infermiere;

Considerato che l'attività del consiglio di amministrazione, in conseguenza della sentenza del TAR Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuto sullo statuto dell'Università, è stata sospesa;

Decreta:

di istituire il diploma universitario per infermiere, ammettendo n. 40 studenti così suddivisi:

Policlinico n. 20;

Azienda civico n. 20.

Art. 1.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1.1. Università - facoltà di medicina e chirurgia, è istituito il corso di diploma universitario per infermiere.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di «Infermiere» responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale ai sensi del decreto ministeriale Sanità 14 settembre 1994, n. 739.

Art. 2.

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio guidato correlato ad attività cliniche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriali, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo. L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, le basi culturali di fisiopatologia necessarie per seguire gli atti medici, anche nelle loro applicazioni pratiche, nonché le conoscenze teoriche del nursing; lo studente deve saper applicare, anche attraverso il tirocinio, le conoscenze relative alla propria pratica professionale secondo lo specifico profilo e saper partecipare alla identificazione dei bisogni di salute ed alla identificazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globalmente richiesta riguardo a singole persone ed alla collettività, nella garanzia di una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; deve conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico-legali della professione; deve infine sapersi orientare per ulteriori approfondimenti specialistici.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, F03X Genetica medica, F05X Microbiologia medica e clinica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F11B Neurologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F19A Pediatria generale e specialistica, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, M05X Discipline demoetnoantropologiche, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella *B*.

TABELLA *A*

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I Anno - I Semestre

Area *A* - PROPEDEUTICA (crediti 7.0)

Obiettivo: lo studente dove apprendere le cognizioni necessarie per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, le conoscenze di base sulla ereditarietà e sui fenomeni fisiologici, anche in correlazione con l'individualità psicologica e le realtà sociali ed ambientali; deve apprendere i principi culturali e

professionali di base che orientano il processo, la concettualità, l'agire infermieristico nei confronti della persona assistita e della collettività, lo studente deve infine iniziare ad applicare questi principi in strutture sanitarie assistenziali accreditate.

A.1. Corso integrato di fisica medica, statistica ed informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2. Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settori: E05A Biochimica.

A.3. Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4. Corso integrato di anatomia umana e istologia (crediti 1.4).

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e teoria del nursing.

Settori: F23A Scienze infermieristiche generali e clinica, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

A.6. Corso di inglese scientifico (crediti 0.7).

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.7. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture assistenziali e servizi di sanità pubblica (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II Semestre

Area *B* - FISIOPATOLOGICA (crediti 7.0)

Obiettivo: lo studente deve conoscere i principali meccanismi di funzionamento e regolazione di organi ed apparati; deve conoscere le principali malattie, nonché i fondamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici; deve inoltre confrontare le conoscenze acquisite con la pratica del nursing, in particolare rivolgendosi ad identificare il livello di autonomia presentato dalla persona assistita, dei suoi bisogni manifesti, delle sue capacità, anche in relazione alle sue caratteristiche fisiche, psichiche e sociali.

B.1. Corso integrato di fisiologia e scienza dell'alimentazione.

Settore: E06A Fisiologia umana, E06B Scienze dell'alimentazione, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

B. 2 Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica.

Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale.

Settori: F04A Patologia generale.

B.4. Corso integrato di immunologia, immunoematologia e patologia diagnostica clinica;

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

B.5. Corso integrato di metodologia infermieristica applicata.

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

B.6. Attività di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali, rivolto all'apprendimento di attività infermieristiche di base (700 ore nell'intero anno).

II Anno

Area *C* - MEDICINA CLINICA (crediti 11.0)

Obiettivo: lo studente deve saper valutare le manifestazioni cliniche connesse al decorso delle principali malattie, al trattamento, alle abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all'ospedalizzazione, agli interventi assistenziali nelle varie età della vita e nelle più comuni situazioni cliniche, ivi comprese quelle materno-infantili; deve acquisire le capacità di rispondere alle esigenze dei malati acquisendo le conoscenze necessarie a pianificare, fornire, valutare un'assistenza infermieristica globale per individui, famiglie, gruppi; deve approfondire le conoscenze relative alle problematiche etico-deontologiche nella cura e nell'assistenza alle persone; deve acquisire le conoscenze necessarie per utilizzare in modo appropriato le metodologie orientate all'informazione, all'istruzione, all'educazione sanitaria. Nel corso del tirocinio lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione, valutazione dell'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa per malati affetti dalle diverse patologie, nonché agli aspetti informativi, educativi, di sostegno in relazione ai percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici messi in atto.

I Semestre

C.1. Corso integrato di medicina clinica (medicina interna, chirurgia generale e principi di farmacologia generale ed applicata).

Settori: E07X Farmacologia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale.

C.2. Corso integrato di igiene, epidemiologia e statistica medica.

Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata, F23A Scienze infermieristische generali e cliniche.

C.3. Corso integrato di infermieristica clinica I (applicata alla medicina interna ed alla chirurgia generale).

Settori: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.4. Corso integrato di scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale e pedagogia).

Settori: M05X Discipline demoetnoantropologiche, M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

C.5. Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

II Semestre

*C.*6. Corso integrato di medicina materno-infantile, compresa la puericultura.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F23B Scienze infermieristiche pediatriche, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

*C.*7. Corso integrato di tecniche infermieristiche applicate alla medicina clinica specialistica (crediti 2.3).

Settori: F04C Oncologia medica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F10X Urologia, F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoiatria, F13B Malattie odontostomatologiche, F14X Malattie apparato visivo, F17X Malattie cutanee e veneree, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

*C.*8. Corso integrato di elementi di chirurgia e di tecniche infermieristiche applicate alla chirurgia.

Settori: F08A Chirurgia generale, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

*C.*9. Corso integrato di infermieristica clinica II (in relazione ai C.i. C7-9).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

*C.*10. Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1000 ore nell'intero anno).

III Anno - I Semestre

Area *D* - ORGANIZZATIVA E D'INFERMIERISTICA APPLICATA (crediti 4.0)

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle dinamiche relazionali nei diversi ambiti comunitari, deve conoscere i principi d'igiene generale, personale, dell'alimentazione, degli ambienti; deve conoscere principi e norme relativi all'igiene ospedaliera, alla prevenzione ed al controllo delle infezioni ospedaliere e comunitarie.

*D.*1. Corso integrato di psicologia, sociologia ed igiene mentale (crediti 0.6).

Settore: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

*D.*2. Corso integrato di economia sanitaria (crediti 0.8).

Settori: F22A Igiene generale e specialistica, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B Economia sanitaria.

*D.*3. Corso integrato di medicina clinica e delle disabilità (geriatria, ortopedia, medicina fisica e riabilitativa) (crediti 1.0).

Settori: F07A Medicina interna, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

*D.*4. Corso integrato di psichiatria ed igiene mentale.

Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

*D.*5. Corso integrato di infermieristica clinica III (relativo al c.i. D3).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

*D.*6. Attività tutoriali e di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

III Anno - II Semestre

Area *E* - MEDICINA CLINICA D'EMERGENZA ED INFERMIERISTICA COMPORTAMENTALE (crediti 3.0)

Obiettivi: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche e principi comportamentali relativi alle attività infermieristiche, comprese quelle proprie delle situazioni d'urgenza, per le quali deve essere in grado di applicare, analizzare e sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica per malati dell'area critica secondo percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici prestabiliti; deve conoscere i principi etici che costituiscono le basi del consenso informato e delle valutazioni di pertinenza dei comitati di bioetica; lo studente deve inoltre essere in grado di valutare l'andamento del servizio infermieristico con particolare riferimento ai servizi ambiti sociali ed ai principi generali che egli ha appreso riguardo al costo dell'assistenza, nonché ai principi di medicina legale, deontologia generale e professionale e diritto sanitario.

*E.*1. Corso integrato di medicina e chirurgia d'urgenza e terapia intensiva.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

*E.*2. Corso integrato di scienze umane, storia e filosofia della medicina.

Settore: F02X Storia della medicina, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

*E.*3. Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

*E.*4. Corso integrato di infermieristica clinica IV (relativo al c.i. E.1 ed alla deontologia professionale).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

*E.*5. Attività tutoriali e di tirocinio professionale da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B*

STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO

Il tirocinio professionale ha lo scopo di far conseguire capacità professionali rivolte alla individuazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globale richiesta dagli obiettivi formativi, sulla base delle conoscenze e capacità acquisite.

La responsabilità della pianificazione e del coordinamento del tirocinio professionale è affidata a docenti di area infermieristica. Lo studente svolge il tirocinio sotto la guida di infermieri qualificati.

Lo studente alla fine del I anno di corso deve:

a. avere svolto 700 ore di tirocinio nei seguenti settori:

*a*1. reparti di medicina e chirurgia generale ore 300;

*a*2. servizi di sanità pubblica (preventivi, distrettuali, di tutela materno-infantile, per anziani, di salute mentale), ore 160;

*a*3. 240 ore utilizzabili dallo studente per percorsi opzionali di tirocinio rivolto ad approfondire aspetti assistenziali specifici;

b. essere in grado di:

*b*1. saper identificare bisogni fisici, psicologici e sociali della persona nelle diverse età della vita integrando le conoscenze teoriche con quelle pratiche;

*b*2. saper agire in modo coerente con la concettualità infermieristica e con i principi della professione nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo ed in relazione alle responsabilità richieste dal suo livello formativo;

*b*3. dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni efficaci con la persona assistita, con la sua famiglia e/o con le persone che si interessano di quella persona;

*b*4. dimostrare di possedere i fondamenti delle capacità organizzative, tecniche ed investigative nel pianificare ed applicare gli interventi assistenziali di base alla persona e/o a gruppi;

*b*5. riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e quelle dei membri dell'èquipe assistenziale, stabilendo relazioni, partecipando alle attività ed apportando contributi costruttivi;

*b*6. comprendere le finalità dei servizi sanitari territoriali e saper valutare la risposta di tali servizi ai principali bisogni del cittadino.

Lo studente, alla fine del II anno di corso, deve:

a. avere effettuato 1000 ore di tirocinio nei seguenti settori:

*a*1. assistenza infermieristica di base in medicina generale e specialistica, e chirurgia generale e specialistica con riguardo anche a metodologie e problemi inerenti particolari aspetti clinici e la medicina tecnologica (cardiovascolare, nutrizione clinica, monitoraggio del paziente clinico, ecc.) (ore 500);

*a*2. assistenza infermieristica specialistica in ostetricia e ginecologia, neonatalogia e pediatria (ore 200);

*a*3. 300 ore in aree opzionali, anche su indicazione dello studente, tra assistenza infermieristica di comunità, servizi di assistenza domiciliare, servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali di tutela della salute, prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione di condizioni morbose, inabilità, disagio;

b. essere in grado di:

*b*1. identificare le necessità di aiuto fisiche, psicologiche e sociali delle persone nelle varie età della vita, nei vari ambiti sociali a rispondere ad esse nel contesto di un'azione multiprofessionale;

*a*1. fornire prestazioni tecniche corrette ed efficaci in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici fondamentali della professione ed adattare le prestazioni alla persona assistita, in relazione alle diverse patologie, differenti settori operativi e nelle diverse età; promuovere efficaci rapporti educativi finalizzati alla prevenzione della malattia, al mantenimento ed al recupero di un soddisfacente stato di salute.

Lo studente alla fine del III anno di corso, deve:

4. aver effettuato almeno 900 ore di tirocinio nei seguenti settori:

servizi di medicina generale e specialistica, compresa la geriatria;

servizi di chirurgia specialistica;

psichiatria;

area critica;

assistenza domiciliare;

servizi di tutela della salute dei luoghi di lavoro;

servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali;

b. aver effettuato altre 400 ore in settori scelti dallo studente;

c. essere in grado di:

*b*1. identificare i problemi e i bisogni individuali che richiedono assistenza infermieristica in settori altamente specialistici;

*b*2. pianificare e fornire l'assistenza per risolvere i problemi e soddisfare i bisogni;

*b*3. pianificare, fornire, valutare l'assistenza infermieristica rivolta a persone sane e malate, sia in ospedale che nella comunità, promuovendo stili di vita positivi per la salute e incoraggiando la partecipazione, l'autofiducia, l'autodeterminazione, l'autoassistenza dell'individuo e della collettività in ogni campo correlato con la salute;

*b*4. contribuire ad organizzare l'assistenza infermieristica globale attraverso un utilizzo appropriato delle risorse a disposizione, assicurando un progressivo miglioramento della qualità assistenziale;

*b*5. analizzare i risultati di ricerche svolte individuandone le possibilità applicative; ricercare e sistematizzare dati nella realtà operativa;

*b*6. valutare la qualità dell'assistenza infermieristica attraverso l'utilizzo di strumenti e metodologie di VRQ;

*c*7. collaborare alla realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed educazione alla salute nei luoghi di lavoro;

*c*8. interagire e collaborare attivamente con équipe intra e interprofessionali al fine di programmare e gestire interventi infermieristici multidimensionali;

*c*9. dimostrare capacità didattiche orientate all'informazione, istruzione ed educazione degli utenti, dei loro familiari, della collettività, del personale collaborante;

*c*10. dimostrare di aver compreso e di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative a:

valutazione della organizzazione, pianificazione e della attività infermieristica;

valutazione delle azioni in termini deontologici ed in relazione ai criteri bioetici.

Nel regolamento didattico di ogni ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 24 settembre 1997

Il rettore: GULLOTTA

97A8233

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 15 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale in data 3 ottobre 1995, con il quale sono state riordinate le scuole di specializzazione del settore veterinario, in adeguamento alla tabella XLV/1, approvata con decreto ministeriale 8 marzo 1994;

Preso atto che la scuola di specializzazione in scienza e medicina degli animali da laboratorio si articola in due corsi di studio, uno di durata biennale e uno di durata triennale, a ciascuno dei quali sono attualmente assegnati venti posti, a copertura dei quaranta a disposizione della scuola;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, intesa ad ottenere una diversa distribuzione tra i due corsi di studio del numero complessivo degli iscrivibili alla scuola di specializzazione in scienza e medicina degli animali da laboratorio;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 17 luglio 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Al titolo XIV, concernente le scuole di specializzazione, il secondo comma dell'art. 1062, relativo al numero degli iscrivibili alla scuola di specializzazione in scienza e medicina degli animali da laboratorio, è così riformulato:

«Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 10 per anno per il conseguimento del diploma in scienza degli animali da laboratorio e di 30 per anno per il conseguimento del diploma in scienza e medicina degli animali da laboratorio. A seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1052 possono essere altresì ammessi alla scuola altri 3 specializzandi per il conseguimento del diploma in scienza degli animali da laboratorio e altri 3 specializzandi per conseguimento del diploma in scienza e medicina degli animali da laboratorio. Gli iscritti alla scuola saranno, pertanto, complessivamente 26 per il corso di studi biennale e 99 per il corso di studi triennale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 settembre 1997

p. *Il rettore:* POCAR

97A8234

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 7 ottobre 1994, con il quale è stata definita la tabella XLV, concernente gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore agrario;

Visto altresì il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 7 febbraio 1997, con il quale è stato modificato, tra l'altro, il primo comma dell'art. 3 della predetta tabella XLV;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università di Milano hanno proposto l'inserimento in statuto delle norme generali sulle scuole di specializzazione del settore agrario dettate dalla tabella XLV, nonché il riordino, in adeguamento alla stessa, delle scuole già istituite presso l'Ateneo;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 19 giugno 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Al titolo XIV, concernente le scuole di specializzazione, gli articoli da 1011 a 1018, relativi alle scuole di specializzazione in coltivazioni irrigue e in bovinicoltura, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli riguardanti le norme comuni alle scuole di specializzazione del settore agrario, nonché le norme specifiche riferite alle scuole di specializzazione in colture irrigue e in tecnologie degli allevamenti animali.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE AGRARIO

Norme comuni

Art. 1011. — Alla facoltà di agraria afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

colture irrigue;

tecnologie degli allevamenti animali.

Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 1012. — I corsi di studio hanno durata biennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

Art. 1013. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 1014. — Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione.

Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a dette scuole.

Art. 1015. — Il consiglio di ciascuna scuola determina, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto, gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 1016. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 1015, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 350 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nella quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 1017. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che potranno costituire orientamento all'interno della specializza-

zione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolta sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 1018. — L'università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo sviluppo delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN COLTURE IRRIGUE

Art. 1019. — Le aree didattiche che caratterizzano il corso di specializzazione in colture irrigue e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1016, almeno 350 ore sono le seguenti:

Area 1 - Complementi di idraulica agraria

settori: G05A

Area 2 - Complementi di fisiologia delle piante coltivate

settori: G07A, E01E

Area 3 - Complementi di agronomia e agrometerologia

settori: G02A

Area 4 - Fisica del suolo

settori: G02A, G05A, G07A, G07B

Area 5 - Colture irrigue

settori: G02A, G02B, G02C, G06A, G06B

Area 6 - Progettazione e gestione di impianti di irrigazione

settori: G05A, G05B, G05C, H01B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria idraulica, scienze e tecnologie agrarie, scienze agrarie tropicali e subtropicali, scienze forestali e ambientali.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNOLOGIE DEGLI ALLEVAMENTI ANIMALI

Art. 1020. — Le aree didattiche che caratterizzano il corso di specializzazione in tecnologie degli allevamenti animali e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1016, almeno 350 ore sono le seguenti:

Area 1 - Anatomia e fisologia degli animali da reddito

settori: V30A, V30B

Area 2 - Tecnologie della riproduzione, del miglioramento genetico e dell'alimentazione degli animali da reddito

settori: G02A, G09A, G09B, G09C, V34B

Area 3 - Patologia degli animali da reddito, igiene zootecnica e profilassi

settori: V31A, V32A, V32B

Area 4 - Conservazione, trasformazione e igiene dei prodotti derivanti dall'allevamento e dalla macellazione degli animali da reddito

settori: G08A, G08B, V31B

Area 5: - Organizzazione ed economia per l'impresa zootecnica

settori: G01X, P02A, P02B, P02D

Area 6: Costruzioni e impianti per gli allevamenti zootecnici

settori: G05A, G05B, G05C.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria, scienze e tecnologie agrarie, scienze agrarie tropicali e sub-tropicali, scienze delle produzioni animali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 settembre 1997

p. *Il rettore:* POCAR

97A8235

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale in data 11 luglio 1996, con il quale è stato riordinato il corso di laurea in chimica industriale, in adeguamento alla nuova tabella XX approvata con decreto ministeriale 22 maggio 1995;

Vista la proposta di modifica statutaria formulata dalle autorità accademiche di questa Università, volta ad ottenere una modifica all'ordinamento del predetto corso di laurea in chimica industriale nella parte concernente gli indirizzi, ed in particolare la soppressione degli indirizzi «ricerca e sviluppo dei processi» e «biotecnologie industriali» e l'inserimento degli indirizzi «elettrochimica e chimica fisica applicate» e «chimico-biotecnologico»;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 giugno 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

All'art. 73, relativo all'articolazione del corso di laurea in chimica industriale, nella parte concernente il biennio di indirizzo, sono soppressi gli indirizzi «ricerca e sviluppo dei processi» e «biotecnologie industriali» e sono inseriti, in loro sostituzione, gli indirizzi «elettrochimica e chimica fisica applicate» e «chimico-biotecnologico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 settembre 1997

p. *Il rettore:* POCAR

97A8236

DECRETO RETTORALE 18 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 19 ottobre 1995, 7 novembre 1995 e 26 febbraio 1996, con i quali sono state modificate le tabelle XLIII, V e VIII dell'ordinamento didattico universitario, concernenti, rispettivamente, i corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di economia, i corsi di studio della facoltà di scienze statistiche e il corso di laurea in economia e commercio;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano hanno recepito, relativamente ai corsi di studi afferenti alla facoltà di economia, le modificazioni disposte con i decreti ministeriali sopra richiamati;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 giugno 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Art. 1.

Al titolo IV, dedicato alla facoltà di economia, l'art. 34, contenente l'elenco degli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in economia e commercio, è soppresso e sostituito dal seguente articolo:

«Art. 34 *(Elenco degli insegnamenti attivabili per area disciplinare).* — Ai sensi dell'art. 26 della tabella VIII, annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e modificata con decreto ministeriale 26 febbraio 1996, presso la facoltà di economia sono attivabili le discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica comprese nei settori scientifico-disciplinari sotto riportati.

DISCIPLINE DELLE AREE ECONOMICA, AZIENDALE GIURIDICA E MATEMATICO-STATISTICA

Area economica

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:
P01A Economia politica;
P01B Politica economica;
P01C Scienza delle finanze;
P01D Storia del pensiero economico;
P01E Econometria;
P01F Economia monetaria;
P01G Economia internazionale;
P01H Economia dello sviluppo;
P01I Economia dei settori produttivi;
P01J Economia regionale;
P03X Storia economica;
G01X Economia ed estimo rurale;
M06B Geografia economico-politica.

Area aziendale

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:
P02A Economia aziendale;
P02B Economia e gestione delle imprese;
P02C Finanza aziendale;
P02D Organizzazione aziendale;
P02E Economia degli intermediari finanziari;
C01B Merceologia.

Area giuridica

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:
N01X Diritto privato;
N02X Diritto privato comparato;
N03X Diritto agrario;
N04X Diritto commerciale;
N05X Diritto dell'economia;
N06X Diritto della navigazione;
N07X Diritto del lavoro;
N08X Diritto costituzionale;
N09X Istituzioni di diritto pubblico;
N10X Diritto amministrativo;
N11X Diritto pubblico comparato;
N13X Diritto tributario;
N14X Diritto internazionale.

Le discipline elencate dei settori scientifico-disciplinari:

N15X Diritto processuale civile:
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare (N15X);
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato;
diritto processuale comunitario (N15X).

N17X Diritto penale:
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia.

Area matematico-statistica

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:
S01A Statistica;
S01B Statistica per la ricerca sperimentale;
S02X Statistica economica;
S03A Demografia;
S03B Statistica sociale;
S04A Matematica per le applicazioni economiche;
S04B Matematica finanziaria e scienze attuariali.

Le discipline elencate dei settori scientifico-disciplinari:

A01B Algebra:
algebra lineare.

A01C Geometria:
geometria.

A02A Analisi matematica:
analisi matematica.

A02B Probabilità e statistica matematica:
calcolo delle probabilità;
processi stocastici;
statistica matematica (settore A02B);
teoria dei giochi (settore A02B);
teoria delle decisioni (settore A02B).

A04A Analisi numerica:
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B Ricerca operativa:
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
modelli di sistemi di produzione;
modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi (settore A04B).

K04X Automatica:
analisi dei sistemi;
modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e simulazione.

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni:

informatica grafica;

ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

intelligenza artificiale (settore K05A);

sistemi informativi;

sistemi operativi (settore K05A).

K05B Informatica:

informatica generale;

intelligenza artificiale (settore K05B);

programmazione;

sistemi operativi (settore K05B).

K05C Cibernetica;

cibernetica;

elaborazione di immagini.

Art. 2.

Nell'art. 37, concernente gli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in economia e commercio, al secondo comma, le sigle P01B e N04B sono sostituite, rispettivamente, dalle sigle P01A e N09X.

Art. 3.

Nell'art. 39, contenente indicazioni in merito alla predisposizione dei piani di studio nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio, il terzo comma è riformulato come segue:

«La facoltà può assegnare ai corsi non fondamentali indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche, nonché denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi».

Art. 4.

Al titolo XIV dedicato ai diplomi universitari, l'art. 167 delle norme comuni ai diplomi universitari di area economica attivati presso la facoltà di economia è ridefinito nel modo che segue:

«Art. 167. — Nei corsi di diploma in economia e amministrazione delle imprese, in commercio estero e in economia e gestione dei servizi turistici, tutti della durata di tre anni, gli insegnamenti attivabili sono:

a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di diploma di cui ai successivi articoli, nonché quelli previsti sotto la voce «altre aree» per il diploma in economia e gestione dei servizi turistici;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto per ciascun corso di diploma.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà».

Art. 5.

All'art. 169, relativo agli insegnamenti fondamentali dei corsi di diploma universitario di area economica, la sigla P01B è sostituita dalla sigla P01A, la sigla N04B è sostituita dalla sigla N09X.

Art. 6.

All'art. 175 «Norme specifiche per il corso di diploma universitario in commercio estero», nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti, la disciplina di area aziendale «metodologia e determinazioni quantitative di azienda» muta la denominazione in «metodologie e determinazioni quantitative di azienda» la disciplina di area giuridica «diritto doganale» è sostituita dalla disciplina «diritto internazionale dell'economia».

Art. 7.

All'art. 176 «Norme specifiche per il corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici», nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti, le discipline di area economica «economia dell'arte e della cultura» e «storia del turismo» sono sostituite, rispettivamente, dalle discipline «economia dei beni e delle attività culturali» e «storia economica del turismo».

Nel medesimo elenco, le sottoriportate discipline di area aziendale:

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese turistiche;

metodologia e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione delle aziende turistiche,

sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti discipline:

economia e gestione delle imprese di trasporto;

economia e gestione delle imprese turistiche;

metodologie e determinazioni quantitative d'azienda;

organizzazione aziendale.

Art. 8.

L'art. 177, contenente l'elenco degli insegnamenti attivabili nei corsi di diploma universitario di area economica, è soppresso con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 9.

Nell'art. 179, riguardante gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese, divenuto art. 178 per effetto della modifica disposta al precedente art. 8

del presente decreto, alla lettera *a)*, l'area delle «scienze biologiche» muta la denominazione in area delle «scienze biologiche e antropologiche».

Art. 10.

L'art. 187, divenuto art. 186 sempre per effetto della modifica di cui all'art. 8 del presente decreto, contenente l'elenco delle discipline attivabili nel corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese, è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 186 — Elenco delle discipline attivabili per il corso di diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese:

Area matematica:

algebra;
algebra lineare;
algebra ed elementi di geometria;
logica matematica;
geometria;
geometria e algebra;
analisi matematica;
analisi funzionale;
analisi superiore;
istituzioni di analisi matematica;
analisi numerica;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione;
matematica generale.

Area probabilità:

calcolo delle probabilità;
filtraggio e controllo stocastico;
processi stocastici;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;
teoria delle decisioni;
statistica e calcolo delle probabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Area statistica:

analisi delle serie storiche;
analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Area statistica economica:

analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
gestioni di basi di dati economici;
metodi di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo di dati economici;
serie storiche economiche;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica.

Area statistica aziendale:

analisi di mercato;
controllo statistico della qualità;
statistica aziendale;
statistica industriale.

Area demografica:

analisi demografica;
bio-demografia;
demografia:
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teorie della popolazione.

Area statistica sociale:

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi;
rilevazioni e qualità dei dati sociali e sanitari;

statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

Area statistica biomedica:
antropometria;
biometria;
epidemiologia;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica medica;
statistica medica e biometria;
statistica per l'ambiente;
statistica sanitaria.

Area informatica:
Sottoarea - Informatica di base:
basi di dati;
fondamenti di informatica;
intelligenza artificiale;
ingegneria del software;
sistemi informativi;
informatica generale;
linguaggi di programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione;
programmazione.

Sottoarea - Informatica applicata:
statistica computazionale;
gestione di basi di dati economici;
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati.

Area matematica per le decisioni economiche e finanziarie:
metodi matematici per la gestione delle aziende;
teoria delle decisioni;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
teoria matematica del portafoglio finanziario;
matematica per l'economia;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per le scienze sociali;
metodi e modelli per le scelte economiche.

Area matematica finanziaria e scienze attuariali:
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

Area ricerca operativa:
grafi e reti di flusso;
metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi.

Area economica:
Sottoarea - Analisi economica ed econometria:
analisi economica;
econometria;
econometria applicata;
economia matematica;
metodi econometrici;
tecniche di previsione economica.

Sottoarea - Economia politica:
dinamica economica;
economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

Sottoarea - Politica economica:
economia applicata;
economia del lavoro;
politica economica;
programmazione economica;
economia industriale.

Sottoarea - Economia monetaria e internazionale:
economia monetaria;
economia monetaria internazionale;
economia internazionale.

Sottoarea - Economia pubblica e scienza delle finanze:
economia dell'ambiente;
economia della sicurezza sociale;
economia pubblica;
economia sanitaria;
scienza delle finanze.

Sottoarea - Economia dello sviluppo e regionale:
economia agraria;
economia della popolazione;

economia dello sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia regionale;
pianificazione economica territoriale;
geografia della popolazione;
geografia economica;
geografia politica ed economica;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;
organizzazione e pianificazione del territorio;
teoria dello sviluppo economico.

Area aziendale:

economia e gestione delle imprese;
economia dell'impresa;
economia e tecnica dei mercati finanziari;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle aziende di assicurazione;
economia degli intermediari finanziari;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda.

Area giuridica:

diritto di famiglia;
diritto privato dell'economia;
istituzioni di diritto privato;
diritto commerciale;
diritto delle assicurazioni;
diritto commerciale internazionale;
diritto degli intermediari finanziari;
legislazione bancaria;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
contabilità di Stato;
sociologia del diritto;
diritto delle Comunità europee;
diritto internazionale.

Area sociologia:

Sottoarea - Sociologia generale:

metodologia e tecnica della ricerca sociale;
metodi quantitativi per le scienze sociali;
politica sociale;
sociologia;
teoria e metodi della pianificazione sociale.

Sottoarea - Sociologia applicata:

sociologia dell'amministrazione;
sociologia della comunicazione;
sociologia della famiglia;
organizzazione dei servizi sociali;
relazioni industriali;
sociologia del lavoro;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia dello sviluppo;
sociologia economica;
sociologia industriale;
sociologia dei Paesi in via di sviluppo;
sociologia dell'ambiente;
sociologia urbana e rurale;
sociologia dei movimenti collettivi;
sociologia politica;
sociologia della devianza.

Area scienze biologiche e antropologiche:

antropometria;
biometria;
metodologia statistica in agricoltura;
statistica applicata alle scienze biologiche;
biometria;
metodologia statistica in agricoltura;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica informatica applicata alla produzione animale;
antropologia;
biologia di popolazioni umane;
ecologia umana;
genetica;
genetica di popolazioni;
genetica quantitativa;
antropologia sociale;
antropologia economica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 settembre 1997

p. *Il rettore:* POCAR

97A8237

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di una cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Mosca

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Presso l'ambasciata d'Italia in Mosca (Federazione Russa) è istituita una cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato, escluse San Pietroburgo e provincia, Murmansk e provincia, la Repubblica autonoma di Carelia, Pskov e provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1997

Il Ministro: DINI

97A8238

Rilascio di exequatur

In data 16 settembre 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gunner Aksel Larsen, console generale del Regno di Danimarca a Milano.

97A8239

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto di conferimento di decorazione al valor militare

Con decreto ministeriale 16 settembre 1997 il decreto reale 4 luglio 1920, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1920, registro n. 177, foglio n. 247, pubblicato nel Bollettino ufficiale, anno 1920, disp. 57, pag. 3091, col quale è stata conferita a Prestopino Giuseppe, da Roccalumera (Messina), soldato 2° reparto assalto, la medaglia di bronzo al valor militare, è stato così modificato:

da Prestopino in Prestipino.

97A8240

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della Fondazione «Amnesty International - Sezione italiana», in Roma

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1997 sono state approvate le modifiche dello statuto della Fondazione «Amnesty International - Sezione italiana», con sede in Roma, deliberate dal consiglio d'amministrazione nella seduta del 25 aprile 1997.

97A8241

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Opera San Francesco per i poveri», in Milano

Con decreto ministeriale 26 settembre 1997 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Fondazione «Opera San Francesco per i poveri», con sede in Milano, e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico n. di rep. 78879/7773, a rogito del notaio Nicoletta Scherillo.

97A8242

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.10763.XVJ(1275) dell'11 settembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Art. 91212 - 4 Sala F. Star Shot 1000» che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta China Sundries & Flowers (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10769.XVJ(1281) del 18 settembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Art. 91209 - 3 Sala F. Star Shot 750 di colore oro» che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta China Sundries & Flowers (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10770.XVJ(1282) del 18 settembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Art. 91209 - 3 Sala F. Star Shot 750 di colore crisantemo (Bianco)» che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta China Sundries & Flowers (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10764.XVJ(1276) del 18 settembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Art. 3249 - Sala F. Spettacolo 7 effetti colore argento crackling» che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta China Sundries & Flowers (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12219.XVJ(1093) del 18 settembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Candela Romana 10 colori» che la ditta Martarello S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Arquà Polesine (Rovigo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A8243

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.9882.XVJ(1246) dell'11 settembre 1997 il manufatto esplosivo denominato «Carica di lancio RO109» e i relativi componenti esplosivi, che la ditta Simmel difesa S.p.a. intende importare dall'Inghilterra o produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppo dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come di seguito indicato:

«Carica di lancio RO109» conforme al disegno NT-US-044, cat. I - gruppo B, n. ONU: 0160 1.1C;

«Polvere a tripla base per carica di lancio RO109», cat. I - gruppo B;

«Polvere NC/200», cat. I - gruppo A.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9881.XVJ(1245) dell'11 settembre 1997 il manufatto esplosivo denominato «Carica di lancio R079 (Rif. n. NT-US-043», nonché il relativo componente esplosivo denominato «Polvere propellente a tripla base per carica di lancio R079» che la ditta Simmel difesa S.p.a. intende importare dall'Inghilterra e produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella I categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Al manufatto in esame viene attribuito il numero ONU 0160 1.1C.

Con decreto ministeriale n. 559/C.5904.XVJ(928) del 7 agosto 1997 i manufatti esplosivi che la società Italesplosivi S.p.a. con sede in Milano, intende importare dalla società Dynamit Nobel - Troisdorf (Germania) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito riportato:

detonatore elettrico istantaneo Dynawell 1018, III cat., n. ONU 0255, 1.4.B;

detonatore elettrico istantaneo Dynawell Z480, III cat., n. ONU 0255, 1.4B;

miccia detonante OCTOCORD PT 165 16-18 g/m HMX, colore: giallo trasparente, II cat., gruppo B, n. ONU 0065, 1.1D, n. ONU 0349, 1.4S (a seconda dell'imballaggio);

miccia detonante HEXACORD PT 150 16-18 g/m RDX, colore: blu, II cat., gruppo B, n. ONU 0065, 1.1D, n. ONU 0349, 1.4S (a seconda dell'imballaggio);

carica cava Perforator TTG Link type 10,25 g RDX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TTG Link type 13 g RDX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TTG Link type 10,25 g HMX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TTG Link type 13 g HMX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TTG Link type 10,25 g HNS, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TTG Link type 13 g HNS, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TTG Strip type 10,25 g RDX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TTG Strip type 13 g RDX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TTG Strip type 10,25 g HMX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TTG Strip type 13 g HMX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TTG Strip type 10,25 g HNS, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TTG Strip type 13 g HNS, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator PPG type 12 g RDX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator PPG type 16 g RDX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator PPG type 22 g RDX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator PPG type 12 g HMX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator PPG type 16 g HMX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator PPG type 22 g HMX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator PPG type 12 g HNX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator PPG type 16 g HNS, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator PPG type 22 g HNS, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TCP type 20 g RDX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TCP type 22,7 g RDX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TCP type 32 g RDX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TCP type 37 g RDX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TCP type 20 g HMX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TCP type 22,7 g HMX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TCP type 32 g HMX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TCP type 37 g HMX, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TCP type 20 g HNS, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TCP type 22,7 g HNS, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TCP type 32 g HNS, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S;

carica cava Perforator TCP type 37 g HNS, II cat., gruppo A, n. ONU 0455, 1.4S.

97A8244

Riconoscimento e classificazione di alcune micce detonanti

Con decreto ministeriale n. 559/C.11645.XVJ(1303) dell'11 settembre 1997 la miccia detonante denominata «Sipemid 10» che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella II categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0065 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11651.XVJ(1297) dell'11 settembre 1997 la miccia detonante denominata «Sipemid 40» che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella II categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0065 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11650.XVJ(1298) dell'11 settembre 1997 la miccia detonante denominata «Sipemid 60» che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella II categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0065 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11649.XVJ(1299) dell'11 settembre 1997 la miccia detonante denominata «Sipemid 80» che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella II categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0065 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11652.XVJ(1308) del 12 settembre 1997 la miccia detonante denominata «Sipemid 24» che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella II categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0065 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11642.XVJ(1306) dell'11 settembre 1997 la miccia detonante denominata «Sipemid 15» che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella II categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0065 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11643.XVJ(1305) dell'11 settembre 1997 la miccia detonante denominata «Sipemid 12 F» che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella II categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0065 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11644.XVJ(1304) dell'11 settembre 1997 la miccia detonante denominata «Sipemid 12» che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella II categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0065 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11641.XVJ(1307) dell'11 settembre 1997 la miccia detonante denominata «Sipemid 20» che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella II categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0065 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11648.XVJ(1300) del 12 settembre 1997 la miccia detonante denominata «Sipemid 100» che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella II categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0065 1.1D.

97A8245

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale di assistenza magistrale

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 settembre 1997, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono state approvate le modifiche allo statuto dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, di cui alla delibera n. 187 del 20 dicembre 1996, del consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo.

97A8000

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 giugno 1997 concernente: «Modificazione alla deliberazione per variazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS della regione Calabria e finanziamento dei relativi progetti. (Deliberazione n. 107/97)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1997).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato sia a pag. 2 del sommario che a pag. 37, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Modificazione alla *deliberazione* per variazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS della regione Calabria e finanziamento dei relativi progetti. (Deliberazione n. 107/97)», leggasi: «Modificazione alla *delibera CIPE 21 dicembre 1993* per variazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS - *legge 5 giugno 1990, n. 135* - della regione Calabria e finanziamento dei relativi progetti. (Deliberazione n. 107/97)»; inoltre, all'undicesimo comma delle premesse, a pag. 38, prima colonna, dove è scritto: «Considerato che il costo complessivo degli interventi relativi agli *spedali* di Vibo Valentia ...», leggasi: «Considerato che il costo complessivo degli interventi relativi agli *ospedali* di Vibo Valentia ...».

97A8246

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili, ogni 16 pagine o frazione*	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 1.500